



Il ruolo delle vittime nei procedimenti penali “non standard”: la fase di indagine

Pauline Jarroux,

Dottoressa in Antropologia sociale ed Etnologia, Ricercatrice associata presso l'Università Paris Nanterre

Scheda 4: L'audizione delle vittime

Negli ultimi decenni, le vittime sono state sempre più riconosciute nei sistemi giuridici dei Paesi europei e i loro diritti sono stati tenuti in maggiore considerazione. Il 14 novembre 2012 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea la [Direttiva 2012/29/UE](#) “volta a stabilire norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”. Nei procedimenti penali cosiddetti “di massa”, il rispetto dei diritti delle vittime è compromesso dall'elevato numero di vittime, dalla moltiplicazione degli attori coinvolti e dalla complessità delle cause da istruire.

L'obiettivo di questa scheda pratica, che si concentra sulla questione dell'audizione delle vittime nei procedimenti cosiddetti “non standard”, è quello di suggerire una serie di buone prassi che possono essere attuate per garantire il massimo rispetto dei diritti delle vittime durante la fase di indagine.

Sfide

- Determinare il numero di vittime da interrogare e le modalità di audizione, a seconda della natura del caso, dei requisiti dell'indagine e delle richieste delle vittime;
- Garantire la libertà di parola soddisfacendo al contempo le esigenze del lavoro di indagine;
- Tenere conto del trauma della vittima ed evitare un'eccessiva vittimizzazione.

1. Audizione delle vittime in procedimenti “non standard”: principi generali

A. Adattare le audizioni delle vittime alle risorse e agli obiettivi di indagine

Nei procedimenti “non standard” si registra spesso un gran numero di vittime, alcune delle quali si aspettano di essere ascoltate già nella fase di indagine. Tuttavia, la scelta del volume e del formato delle audizioni deve tenere conto delle risorse - materiali e umane - disponibili e delle questioni specifiche al lavoro istruttorio e alla qualificazione penale.

Sfide

- Dare priorità alle audizioni in base al lavoro istruttorio e alle richieste specifiche delle vittime;
- Adattare il formato delle audizioni alle risorse disponibili.

Buone prassi identificate

1. Non sempre è necessario sottoporre ad audizione tutte le vittime di un evento su larga scala, soprattutto quando il contenuto delle audizioni diventa **ripetitivo** e non fornisce nuovi elementi rilevanti di qualificazione penale. Può persino rivelarsi **controproducente** in situazioni in cui le limitate risorse per il lavoro di indagine sono eccessivamente assorbite dalle audizioni.
2. La decisione di tenere delle audizioni - soprattutto se richieste dalle vittime - o di dare loro priorità, può essere presa sulla base di **criteri oggettivi**, come lo status delle vittime (ad esempio, le vittime dirette che hanno subito lesioni fisiche e i familiari delle vittime decedute in caso di attentato), o la probabilità che le informazioni da esse raccolte possano andare a incrementare gli elementi costitutivi del reato. Possono essere fatte anche ulteriori considerazioni, aventi una dimensione più “umana”, come la scelta di realizzare un'audizione con una vittima sul punto di morte o con una vittima considerata “emblematica”.
3. Possono essere messi in atto **strumenti di indagine alternativi** alle stesse audizioni, volti a sistematizzare la raccolta di prove presso le vittime senza appesantire troppo la procedura (cfr. riquadro a).
4. Le vittime, che possono percepire l'assenza di audizione come una forma di disprezzo, devono essere **tenute al corrente** delle scelte fatte in merito e delle relative motivazioni. Gli **avvocati di parte civile e le associazioni delle vittime** possono svolgere un ruolo prezioso nel trasmettere informazioni e spiegazioni.

(a) La gestione delle audizioni in diversi casi di sanità pubblica in Francia

Nei casi avvenuti nel comune di Épinal di pazienti sottoposti a eccessive radiazioni (in seguito all'uso improprio della radioterapia per i pazienti dell'ospedale della città) e nello scandalo relativo al Mediator (ovvero alla commercializzazione, per più di 30 anni, di questo farmaco, poi identificato come causa di malattie cardiache), i servizi di indagine della sezione Sanità Pubblica del tribunale di Parigi hanno scelto di limitare il numero di audizioni delle migliaia di vittime al fine di avanzare in maniera più efficace sulla qualificazione penale.

Tuttavia, parallelamente all'avanzamento dei vari fascicoli di indagine, sono stati progressivamente formalizzati e adattati dei "questionari standard".

Questi documenti, pensati per essere accessibili e adeguati ai diversi profili delle vittime (comprese quelle che non hanno un avvocato), avevano lo scopo di raccogliere elementi di prova attraverso domande standardizzate: qual è stato il periodo di assunzione del trattamento, quale medico lo ha prescritto, in risposta a quali sintomi, ecc. Gli assistenti specializzati, professionisti del settore sanitario distaccati per lavorare a tempo pieno affiancando i magistrati, hanno svolto un ruolo essenziale nella stesura dei questionari.

Buone prassi: FOCUS

- Un numero di audizioni che può variare a seconda del tipo di procedimento;
- Criteri oggettivi per la definizione delle audizioni prioritarie;
- Strumenti di indagine alternativi alle audizioni;
- Comunicazione trasparente con le vittime.

B. Garantire la libertà di parola in un ambiente sicuro

Le audizioni delle vittime sono un mezzo per raccogliere prove. È necessario, dunque, garantire la libertà di parola e l'imparzialità della procedura, tenendo conto del possibile trauma o della particolare vulnerabilità di alcune vittime.

Sfide

- Raccogliere testimonianze libere e autentiche che rispettino i principi di assunzione delle prove;
- Garantire un ambiente sicuro e attento alle vulnerabilità delle vittime.

Buone prassi identificate

5. Prima di ogni audizione è necessario **creare un clima di fiducia**, che impone la spiegazione di come si svolgerà l'audizione nonché il richiamo al segreto professionale degli investigatori e al segreto istruttorio. Gli investigatori specializzati incaricati dello svolgimento delle audizioni possono essere stati formati alle **tecniche di audizione delle vittime di reati sessuali o minorenni**, le cui metodologie specifiche possono rivelarsi particolarmente appropriate. In alcuni casi sono stati messi in atto altri **metodi sperimentali** volti a rassicurare le vittime, come la presenza di cani che le calmano e le rassicurino soprattutto durante la fase di audizione.
6. In maniera del tutto generale, le audizioni dovrebbero assumere la forma di una **narrazione libera**, prima di qualsiasi **domanda volta a stabilire la natura penale dei fatti**. Tuttavia, alcuni casi specifici possono richiedere **che le dichiarazioni delle vittime siano inquadrare in maniera più formale**, il che può sollevare questioni in termini di imparzialità (cfr. riquadro b).

(b) Raccolta delle testimonianze delle vittime nel caso "France Télécom", in Francia

Nel 2010 è iniziata l'indagine sulle condizioni di gestione dell'azienda francese France Télécom e sulle decine di suicidi e tentativi di suicidio ad esse associati.

Sono 35 i servizi distribuiti in di tutto il Paese a essere incaricati di realizzare le audizioni, per evitare che un singolo servizio imponga la propria lettura del caso. Uno degli investigatori, un ufficiale di polizia giudiziaria, ha descritto le difficoltà incontrate nel condurre le audizioni con vittime a volte molto confuse nonché, in alcuni casi, sedate. L'agente si è quindi adoperato per meglio strutturare le dichiarazioni rese durante le audizioni, in vista del loro successivo utilizzo da parte dei magistrati. In particolare, ha potuto avvalersi della sua esperienza lavorativa con i minori, organizzando colloqui preliminari o pre-deposizioni - non trascritti - tramite scambi di e-mail.

L'avvocato di uno degli imputati ha fatto appello alla sezione dell'autorità giudiziaria avente in carico l'istruttoria del caso, affinché dichiarasse la nullità di alcuni atti, adducendo la parzialità dell'investigatore, la violazione del principio del contraddittorio e il comportamento scorretto dell'ufficiale che avrebbe preparato le vittime alla loro deposizione. Il tribunale si è pronunciato a favore dell'agente accusato.

7. La possibilità per la vittima di avere accesso a un **supporto psicologico** post audizione rappresenterebbe un grande vantaggio, anche se risorse limitate in genere non lo consentono. Tuttavia, le audizioni possono rappresentare l'occasione di **orientare le vittime verso servizi specializzati** per far fronte alle loro sofferenze sia fisiche (come gli ambulatori di terapia antalgica) che psicologiche.

Buone prassi: FOCUS

- Ottenere la fiducia delle vittime attraverso pratiche professionali adeguate;

- Assicurare la possibilità di deporre in maniera libera e spontanea prima di passare a domande specifiche;
- Offrire un supporto psicologico o orientare verso servizi specializzati.

2. Il caso particolare delle vittime di crimini di guerra, genocidio o crimini contro l'umanità commessi all'estero

A. L'identificazione delle vittime e il mettersi in contatto con loro dipendono dai meccanismi di cooperazione internazionale europea

I sistemi giudiziari degli Stati europei possono dover indagare su casi di crimini di guerra, genocidio o crimini contro l'umanità commessi all'estero. Il ruolo della cooperazione europea e internazionale è fondamentale, non solo per identificare le vittime, ma anche per organizzare la loro audizione da parte degli investigatori europei.

Sfide

- Identificare un gran numero di vittime che risiedono all'estero e spesso sono nell'incapacità, per molteplici ragioni, di presentarsi da sole alle autorità giudiziarie.
- Riunire le condizioni logistiche, di sicurezza e diplomatiche necessarie per organizzare le audizioni.

Buone prassi identificate

8. Nei casi di crimini di guerra, genocidio o crimini contro l'umanità, sono più spesso i **giornalisti o le ONG** a lavorare per **identificare le vittime e raccogliere le prime testimonianze** in loco, a causa delle condizioni di sicurezza nei territori interessati e/o dell'impossibilità per le vittime di rendere noti i crimini subiti (il caso del Ruanda può rappresentare un'eccezione in questo senso, cfr. riquadro c). Il loro lavoro è fondamentale e può condurre all'**apertura di indagini giudiziarie**.
9. Tuttavia, legalmente, è necessario lo svolgimento di **audizioni dirette e faccia a faccia** al fine di costituire ed alimentare un fascicolo d'indagine. Le **norme in materia di sicurezza** dei paesi di residenza di queste vittime generalmente richiedono che le audizioni vengano condotte in loco in Europa. Queste condizioni comportano **trattative** con i Ministeri degli Affari Esteri e degli Interni per ottenere i visti, che spesso vengono rifiutati. La possibilità di **svolgere le audizioni in un Paese terzo** può consentire di aggirare la difficoltà di ottenere i visti, ma richiede l'accordo degli altri Paesi europei coinvolti sul grado di sicurezza prevalente nel Paese individuato.
10. Gli esperti intervenuti hanno ricordato l'esistenza di **dispositivi di cooperazione internazionale**, come il meccanismo **M3I** (Meccanismo Internazionale, Imparziale e Indipendente) delle Nazioni Unite, creato nel dicembre 2016 per "fornire assistenza nelle indagini e nel perseguimento dei responsabili dei reati più gravi ai sensi del diritto internazionale commessi nella Repubblica araba siriana dal marzo 2011", o l'**Unitad** (Investigative Team to Promote Accountability for Crimes Committed by Daesh/Isil), in azione dal 2018 per documentare i crimini commessi da Daesh in Iraq. Questi dispositivi possono svolgere un **ruolo**

importante nell'identificazione delle vittime e nella raccolta delle loro testimonianze, ma la loro efficacia è limitata da blocchi e rallentamenti istituzionali. Oltre agli sforzi diplomatici e alle trattative informali, la nomina di un **intermediario**, ad esempio a livello dell'Unione Europea, potrebbe contribuire a promuovere la cooperazione e il dialogo tra le autorità giudiziarie nazionali e gli investigatori internazionali.

(c) L'organizzazione delle audizioni delle vittime del genocidio dei Tutsi in Ruanda

In Ruanda, il servizio di protezione delle vittime e dei testimoni istituito dal pubblico ministero del Paese rappresenta un'eccezione. In precedenza, i giudici istruttori o gli investigatori degli Stati coinvolti nel caso dovevano recarsi sul posto per identificare le vittime interessate e organizzare la raccolta delle loro testimonianze. Ora è attraverso questo servizio che vengono identificate le vittime del genocidio del 1994 e che vengono coordinate le audizioni.

In base agli accordi stipulati, i servizi di indagine esteri possono essere accompagnati, se del caso, da investigatori locali al fine di garantire il rispetto delle procedure ruandesi. Spesso giovani, questi investigatori possono rivelarsi delle risorse preziose al processo di audizione, in particolare per la loro comprensione dei codici culturali coinvolti. In questo modo, possono contribuire alla trasposizione delle dichiarazioni della vittima in modo più accurato e incoraggiarla nella sua deposizione.

11. Anche la **cooperazione tra i sistemi giudiziari europei** su questi aspetti si rivela di fondamentale importanza, soprattutto in termini di coordinamento e condivisione delle testimonianze raccolte, ed è strutturata soprattutto attraverso Eurojust, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale. L'**apertura di procedimenti penali strutturali "a carico di X"** da parte di diversi Paesi europei è un altro esempio delle possibilità di cooperazione giudiziaria tra sistemi nazionali. I fascicoli di indagini, definiti proattivi, consentono ai servizi investigativi nazionali di raccogliere le audizioni delle vittime senza il vincolo della certezza di poterle attribuire a un dichiarante appartenente al Paese di deposizione. Le informazioni raccolte in un Paese possono poi essere trasmesse agli altri per **ottimizzare le possibilità di identificare i presunti colpevoli ed evitare alle vittime audizioni multiple.**

Buone prassi: FOCUS

- Una particolare attenzione per il lavoro di giornalisti e ONG coinvolti nell'identificazione delle vittime;
- Un contesto reso sicuro che richiede che le vittime siano ascoltate sul territorio europeo o in Paesi terzi considerati sicuri;
- Meccanismi di cooperazione internazionale cui fare ricorso contestualmente a trattative volte a migliorarne l'efficacia;
- La prassi relativa alla condivisione delle testimonianze rafforzata attraverso la cooperazione giudiziaria europea.

B. Esperienze traumatiche che hanno un impatto sulle deposizioni delle vittime e la loro volontà di esporsi, dunque, sullo svolgimento delle audizioni

In procedimenti simili, le audizioni delle vittime hanno peculiarità legate alla natura e alle tempistiche dei reati commessi, ai profili delle vittime e all'entità del loro trauma: tutti elementi che devono essere presi in considerazione rispetto agli obiettivi del lavoro investigativo.

Sfide

- Garantire alle vittime che il contesto in cui si svolge l'audizione sia sicuro e trasmetta empatia, così da favorire l'espressione dei ricordi;
- Trovare un equilibrio tra la presa in considerazione del grave trauma della vittima e le esigenze del lavoro di indagine.

Buone prassi identificate

12. Gli esperti intervenuti hanno ricordato il **grave trauma** subito dalle vittime di crimini di guerra, genocidio e crimini contro l'umanità. La fase di audizione rappresenta spesso una prova, e lo è ancora di più in questi casi, in cui le vittime sono chiamate a esprimersi in un contesto a loro estraneo e a raccontare - a volte per la prima volta - fatti che potrebbero essere avvenuti diversi anni prima. Per tale ragione, l'ambiente in cui si svolge l'audizione deve offrire alla vittima le **migliori condizioni possibili per esprimere i propri pensieri e ricordi**, anche se alcuni casi appaiono particolarmente complessi (cfr. riquadro d). Oltre a rafforzare la fiducia e l'ascolto empatico, è messa in evidenza la necessità di lasciare alla vittima il tempo necessario al racconto senza interromperla con domande e di intercalare l'audizione con lunghe pause. I **ricordi traumatici** sono spesso molto **precisi e cronologici**, quindi lasciare che la vittima parli senza interruzioni permette di rispettare i suoi tempi e i suoi ritmi, ma costituisce anche un **atto di indagine**. Dopo la narrazione libera, vengono poste domande con successione a imbuto per arrivare alla qualificazione penale dei fatti denunciati.
13. Le parole della vittima devono essere registrate **nel modo più accurato possibile**: a tal fine, l'investigatore o il giudice istruttore è accompagnato da un cancelliere o da qualsiasi altro agente in grado di **trascrivere** - come discorso diretto - le sue dichiarazioni, oltre a un eventuale interprete.
14. **Limitare il numero di audizioni** sembra essere una buona pratica generica, visti i rischi di riattivazione e le difficoltà di reperimento delle vittime residenti all'estero. A tale scopo, è possibile procedere alla **ripresa delle audizioni** soprattutto perché consentirà di riprodurre davanti ai giudici di merito i silenzi, le esitazioni e le emozioni che scandiscono le testimonianze. Tuttavia, poiché la vittima è spesso anche un **testimone degli eventi**, in alcuni casi è necessario ascoltarla nuovamente, in particolare per verificare il suo racconto attraverso la ripetizione e confrontarlo con le deposizioni precedenti o con quello l'imputato.
15. Idealmente, alle vittime dovrebbe essere **offerto un supporto psicologico** prima, dopo e persino durante l'audizione. Sebbene i servizi giudiziari si trovino spesso ad affrontare una mancanza di risorse per far fronte a questa esigenza, potrebbe essere interessante prendere in considerazione di lavorare in collaborazione con associazioni o ONG.

(d) Le dichiarazioni “sotto chiave”: il caso della comunità Yazidi

I relatori hanno sottolineato che molte vittime possono rifiutarsi di parlare. Potrebbe essere il caso delle vittime che hanno vissuto sotto un regime dittatoriale e continuano a covare la paura di essere sorvegliate. Allo stesso modo, la gravità del trauma può contribuire a ostacolare la libertà di parola delle vittime, come dimostra il caso della comunità Yazidi.

Questa minoranza religiosa, che vive principalmente nel nord dell'Iraq, è stata sottoposta a una politica di persecuzione sistematica da parte dello Stato Islamico, recentemente riconosciuta come genocidio dalle Nazioni Unite. Per molti appartenenti alla comunità Yazidi, la disperazione è tale che l'atto di fornire la propria testimonianza alla giustizia ha poca rilevanza. In casi simili, è necessario (ma a volte non sufficiente) un approccio strategico, come la scelta di interpreti o avvocati che abbiano familiarità con la vittima, oltre all'ambiente sicuro ed empatico adeguatamente instaurato.

16. In assenza di misure di protezione che siano efficaci per le vittime che si fanno avanti per testimoniare, è di fondamentale importanza prendere dei provvedimenti che **ostacolino eventuali rappresaglie** per quelle che decidono di costituirsi parte civile. Alcune delle migliori prassi da adottare a tale scopo sono la domiciliazione della vittima presso il suo stesso avvocato e quella di non riportare qualsivoglia indirizzo e-mail nei verbali delle audizioni.
17. Infine, l'entità e la gravità dei reati subiti dalle vittime possono **influenzare indirettamente anche i giudici istruttori o gli investigatori incaricati del caso**. Offrire loro la possibilità di un'assistenza psicologica consentirebbe di limitare eventuali danni psicologici indiretti e di garantire condizioni di indagine imparziali.

Buone prassi: FOCUS

- Condizioni di ascolto ottimali per l'espressione di ricordi traumatici, spesso cronologici;
- Testimonianze riportate il più fedelmente possibile;
- Audizioni multiple limitate ai casi in cui si impongono come necessarie;
- Un'offerta di supporto psicologico parallelamente all'audizione;
- La possibilità di supporto psicologico anche per magistrati e investigatori.

Risorse da consultare:

- **[Direttiva dell'Unione Europea 2012/29](#)**



**Funded by the European Union's Justice Programme
Finanziato dal Programma Giustizia dell'Unione Europea**

In collaborazione con:



Le opinioni e i pareri espressi sono quelli degli autori e non riflettono necessariamente quelli dell'Unione europea o dell'École nationale de la magistrature (ENM). L'Unione Europea e l'ENM declinano ogni responsabilità al riguardo.